

2021

Relazione

(ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014)

su eventuali passività potenziali relative all'esercizio finanziario 2021 derivanti dallo svolgimento, da parte del Comitato di risoluzione unico, del Consiglio o della Commissione, dei compiti loro attribuiti dal regolamento (UE) n. 806/2014



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

IT

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/Pages/ContactForm.aspx
Sito Internet: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022

PDF ISBN 978-92-847-8617-6 doi:10.2865/979500 QJ-07-22-668-IT-N

Contenuto della presente relazione

Il meccanismo di risoluzione unico è il sistema dell’UE per la gestione della risoluzione delle banche in dissesto della zona euro; in tale processo il Comitato di risoluzione unico (SRB) svolge, insieme alla Commissione e al Consiglio, un ruolo centrale. L’SRB sovrintende al Fondo di risoluzione unico (SRF), che può essere usato per la risoluzione delle banche. La Corte dei conti europea ha l’obbligo di comunicare annualmente le eventuali passività potenziali che ne discendono.

Fino ad oggi, non si è fatto ricorso all’SRF, ma vi è un forte aumento del numero di procedimenti giudiziari in corso relativi ad una prima risoluzione e ad altre decisioni, nonché ai contributi ex ante all’SRF. Per l’esercizio finanziario 2021, la Commissione e il Consiglio non hanno indicato alcuna passività potenziale. A seguito della raccomandazione formulata dalla Corte nella relazione dello scorso anno, l’SRB ha sviluppato un metodo per calcolare le passività potenziali connesse alle azioni giudiziarie intentate contro i contributi ex ante e ha indicato un importo decisamente inferiore a quello comunicato nei conti del 2020. L’SRB non ha indicato alcuna passività potenziale per una decisione di risoluzione. La Corte non ha riscontrato alcun elemento probatorio che contraddica la valutazione operata dall’SRB. Osserva tuttavia che alcuni procedimenti giudiziari relativi al contributo ex ante all’SRF vertono su aspetti specifici dei calcoli dell’SRB e che il rischio di un impiego di risorse economiche è stato considerato possibile in taluni casi.

Indice

	Paragrafo
Sintesi	I - VII
Introduzione	01 - 03
Estensione e approccio dell'audit	04 - 11
Estensione dell'audit	04 - 09
Approccio dell'audit	10 - 11
Osservazioni	12 - 62
Parte I: passività potenziali dell'SRB	12 - 56
Passività potenziali relative a procedimenti giudiziari che fanno seguito a decisioni di risoluzione e di non risoluzione	13 - 27
Passività potenziali relative al principio secondo il quale nessun creditore può essere svantaggiato	28
Passività potenziali connesse ai contributi delle banche al Fondo di risoluzione unico	29 - 54
Passività potenziali relative ai contributi amministrativi	55
Informazioni supplementari	56
Parte II: passività potenziali della Commissione	57 - 60
Parte III: passività potenziali del Consiglio	61 - 62
Conclusioni e raccomandazioni	63 - 69
Allegati	
Allegato I – La Corte di giustizia dell'Unione europea e i mezzi di ricorso proponibili contro le decisioni delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE	
Allegato II Procedura e decisione di risoluzione	
Allegato III – Calcolo dei contributi ex ante e procedura di riscossione	
Allegato IV – Seguito dato alle raccomandazioni formulate per gli esercizi precedenti	

Abbreviazioni e acronimi

Glossario

Risposta del Comitato di risoluzione unico

Risposta della Commissione

Risposta del Consiglio

Équipe di audit

Sintesi

I La Corte dei conti ha l'obbligo giuridico di redigere ogni anno una relazione su eventuali passività potenziali del Comitato di risoluzione unico, della Commissione o del Consiglio derivanti dallo svolgimento dei rispettivi compiti di risoluzione. La Corte ha verificato se il Comitato di risoluzione unico, la Commissione e il Consiglio abbiano segnalato i rischi finanziari a cui sono esposti iscrivendo passività potenziali e accantonamenti adeguati. Alla chiusura dei rispettivi conti per il 2021 nel giugno 2022, erano in corso vari procedimenti giudiziari dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE, nonché a livello nazionale, contro il Comitato di risoluzione unico e la Commissione (ma non contro il Consiglio) in merito ai rispettivi compiti di risoluzione.

II Nel giugno 2022 vi erano 95 cause pendenti a livello dell'UE relative alla risoluzione del Banco Popular Español S.A. avvenuta nel 2017. Tra queste, il Tribunale aveva inizialmente individuato sei cause pilota da trattare in via prioritaria. Da allora queste sono state respinte, così come un'impugnazione connessa. Inoltre, sono ancora pendenti a livello nazionale 919 procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alla risoluzione del Banco Popular Español S.A. Erano altresì in corso due azioni dinanzi al Tribunale per ottenere l'annullamento di decisioni del Comitato di risoluzione unico di non procedere a risoluzione.

III Il Comitato di risoluzione unico non ha indicato passività potenziali relative alle suddette 95 cause in quanto considera remoto il rischio ad esse associato. Quanto alle relative cause nazionali, il Comitato ha fornito una descrizione della natura delle passività potenziali connesse alle vertenze in causa, ma non è in grado di quantificarne l'eventuale effetto finanziario.

IV Il Comitato di risoluzione unico riscuote dalle banche contributi *ex ante* per il Fondo di risoluzione unico, a cui si può fare ricorso per le risoluzioni bancarie. Nel giugno 2021, a livello dell'UE si contavano 63 cause pendenti contro decisioni relative ai contributi *ex ante*. A seguito della sentenza della Corte di giustizia del luglio 2022 e della raccomandazione formulata dalla Corte nella sua relazione sul 2020, il Comitato di risoluzione unico ha sviluppato un nuovo metodo di calcolo per indicare meglio il rischio finanziario effettivo di tali procedimenti. Di conseguenza, ha esposto passività potenziali per 5,5 milioni di euro in relazione ai possibili rimborsi a valere sul Fondo di risoluzione unico. Inoltre, il Comitato di risoluzione unico ha indicato 2,55 milioni di euro di passività potenziali per l'eventuale indennizzo di spese legali. Il Comitato di risoluzione unico non ha indicato alcuna passività potenziale in relazione a

procedimenti giudiziari pendenti a livello nazionale contro decisioni in materia di contributi ex ante, in quanto considera remoto il rischio connesso.

V Anche la Commissione è coinvolta in procedimenti giudiziari dinanzi al giudice dell'UE in relazione alla risoluzione del Banco Popular Español S.A., sia come unica convenuta che insieme al Comitato di risoluzione unico. La Commissione non ha indicato alcuna passività potenziale, poiché ha ritenuto remota la relativa probabilità di un impiego di risorse economiche. La Corte osserva che il 1° giugno 2022 il Tribunale ha respinto tutte le cause pilota pendenti. Il Consiglio non era coinvolto in nessun procedimento giudiziario relativo ai compiti di risoluzione da esso svolti e non ha dunque indicato alcuna passività potenziale.

VI Dalle procedure espletate, dagli elementi probatori acquisiti e dalle informazioni disponibili alla chiusura dei conti per l'esercizio 2021 non è emerso alcun fattore che induca la Corte a ritenere che le passività potenziali del Comitato di risoluzione unico, della Commissione e del Consiglio derivanti dallo svolgimento dei rispettivi compiti di risoluzione siano inficate da inesattezze rilevanti.

VII La Corte raccomanda al Comitato di risoluzione unico di:

- chiedere direttamente alle autorità nazionali di risoluzione attestazioni scritte sui procedimenti nazionali;
- affinare il metodo per quantificare le passività potenziali connesse al pagamento delle spese legali;
- migliorare l'informativa sulle passività potenziali riconducibili alle cause in cui il rischio di esborso dal Fondo di risoluzione unico è considerato possibile, benché l'esposizione finanziaria non possa essere stimata in modo attendibile.

Introduzione

01 Il meccanismo di risoluzione unico (*Single Resolution Mechanism* – SRM) è stato istituito dal [regolamento \(UE\) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) (regolamento SRM); è il secondo pilastro dell'unione bancaria dell'UE. La sua finalità è gestire la risoluzione di banche in dissesto o a rischio di dissesto al fine di ridurre al minimo l'impatto sull'economia reale e il ricorso a fondi pubblici. Il Comitato di risoluzione unico (*Single Resolution Board* – SRB) è l'attore principale nell'ambito di questo meccanismo e costituisce l'autorità di risoluzione per tutte le banche significative¹ e i gruppi bancari transfrontalieri meno significativi stabiliti nella zona euro². L'SRB è diventato un organismo indipendente il 1° gennaio 2015, con pieni poteri di risoluzione a partire dal 1° gennaio 2016.

02 Il processo che porta alla decisione di assoggettare una banca alla risoluzione coinvolge la Banca centrale europea (BCE), l'SRB, la Commissione e, potenzialmente, il Consiglio dell'UE (il Consiglio)³. Ad alcune condizioni, è possibile ricorrere al Fondo di risoluzione unico (*Single Resolution Fund*, SRF; cfr. paragrafo [12](#)) per sostenere la risoluzione. Sia l'SRB che l'SRF sono interamente finanziati dal settore bancario.

03 L'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento SRM impone alla Corte dei conti europea di redigere una relazione su eventuali passività potenziali (per l'SRB, il Consiglio, la Commissione o altro) derivanti dallo svolgimento, da parte dell'SRB, del Consiglio o della Commissione, dei compiti loro attribuiti dal suddetto regolamento.

¹ Nella presente relazione, il termine “banca” designa le entità definite all'articolo 2 del [regolamento SRM](#).

² [Elenco delle banche](#) per le quali l'SRB è l'autorità di risoluzione.

³ Articolo 18 del [regolamento SRM](#).

Estensione e approccio dell'audit

Estensione dell'audit

04 Nella presente relazione di audit la Corte ha valutato se l'SRB, la Commissione e il Consiglio abbiano adeguatamente indicato i rischi finanziari derivanti dallo svolgimento dei compiti loro attribuiti dal regolamento SRM⁴, in particolare come passività potenziali e accantonamenti. Conformemente al regolamento finanziario, ha verificato tutte le asserzioni relative ai pertinenti dati comunicati a titolo sia degli accantonamenti che delle passività potenziali per l'esercizio finanziario 2021.

05 Oltre alle passività potenziali originate nel 2021, il contabile ha l'obbligo di tener conto di tutte le informazioni rilevanti acquisite alla data di presentazione dei conti definitivi⁵. Pertanto, possono rendersi necessarie correzioni o indicazioni aggiuntive per una presentazione fedele e veritiera dei conti, comprendendo eventualmente informazioni fino alla chiusura dei conti nel giugno 2022. I conti al 31 dicembre 2021 sono stati presentati:

- dall'SRB in data 15 giugno 2022;
- dalla Commissione in data 17 giugno 2022;
- dal Consiglio in data 7 giugno 2022.

06 La Corte ha sottoposto ad audit anche i conti annuali dell'SRB⁶, della Commissione e del Consiglio⁷ per l'esercizio finanziario 2021. Le risultanze di tali audit sono presentati in altre relazioni.

07 Le passività potenziali devono essere indicate nei conti annuali come stabilito dalla norma contabile 10 dell'UE, basata sul principio contabile internazionale per il settore pubblico 19 su accantonamenti, passività e attività potenziali (cfr. *riquadro 1*). In sostanza, le passività potenziali e gli accantonamenti riflettono il rischio finanziario al quale l'entità è esposta.

⁴ Articolo 92, paragrafo 4, del [regolamento SRM](#).

⁵ Articolo 98, paragrafo 4, del [regolamento delegato \(UE\) 2019/715 della Commissione](#).

⁶ [Relazione annuale sulle agenzie dell'UE per il 2021](#) (27.10.2022).

⁷ [Relazioni annuali concernenti l'esercizio finanziario 2021](#) (13.10.2022).

Riquadro 1

Definizione di passività potenziale

Una passività potenziale è:


- una obbligazione possibile che deriva da fatti passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti che non sono totalmente sotto il controllo dell'Unione europea;
- oppure un'obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché è improbabile che, per adempiere ad essa, sia necessario un impiego di risorse economiche che incorporano benefici economici o un potenziale servizio, oppure perché l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.

08 Per stabilire se una passività potenziale debba essere indicata o se un accantonamento debba essere rilevato, occorre valutare la probabilità di un impiego di risorse economiche (solitamente in denaro). Se un futuro impiego di risorse è:

- probabile, si deve rilevare un accantonamento;
- possibile, si deve indicare una passività potenziale;
- remoto, non occorre nessuna indicazione.

09 Nelle rispettive politiche contabili, l'SRB, la Commissione ed il Consiglio hanno ulteriormente specificato dette probabilità. In linea con le pratiche di mercato, l'SRB ed il Consiglio definiscono “remota” una probabilità inferiore al 10 % e “possibile” una probabilità compresa tra il 10 % ed il 50 % (cfr. *figura 1*). La Commissione definisce “remota” una probabilità inferiore al 20 % e “possibile” una probabilità compresa tra il 20 % ed il 50 %.

Figura 1 – Soglie di probabilità per passività potenziali e accantonamenti



Fonte: pratiche contabili dell'SRB, della Commissione e del Consiglio.

Approccio dell'audit

10 Alla data di pubblicazione dei conti, erano in corso procedimenti giudiziari contro l'SRB e la Commissione in relazione ai compiti loro assegnati dal regolamento SRM (cfr. [tabella 1](#)). Non vi era alcun procedimento giudiziario in corso contro il Consiglio. Per l'esercizio finanziario 2021, l'SRB ha indicato un importo di 5,5 milioni di euro (contro 5 561,1 milioni di euro nel 2020) di passività potenziali per procedimenti giudiziari in corso per i quali aveva valutato come possibile il rischio di un impiego di risorse economiche dovuto al ricalcolo dei contributi. La notevole differenza rispetto all'esercizio precedente è riconducibile alla nuova giurisprudenza e al nuovo metodo applicato dall'SRB (cfr. paragrafo [33](#)). L'SRB ha inoltre esposto passività potenziali per 2,55 milioni di euro (contro nessuna nel 2020) per spese di rappresentanza legale della parte avversa nelle cause in cui è stato considerato possibile un esito favorevole ai ricorrenti. Le passività potenziali indicate sono tutte connesse ai contributi ex ante all'SRF. Analogamente agli anni scorsi, la Commissione non ha indicato alcuna passività potenziale. Ai fini del presente audit, la Corte ha estratto un campione di 46 contenziosi pendenti dinanzi ai giudici dell'UE e ne ha esaminato i fascicoli.

Tabella 1 – Procedimenti giudiziari pendenti contro l’SRB e la Commissione in relazione ai compiti loro assegnati dal regolamento SRM (al 15 giugno 2022)

Oggetto della vertenza	Procedimenti pendenti dinanzi ai giudici dell’UE	Procedimenti pendenti dinanzi ai giudici nazionali o procedimenti amministrativi
Risoluzione del Banco Popular Español S.A.	95	919
Decisioni di non risoluzione di ABLV e PNB Banka	2	Non applicabile
Per il BPE, decisione sull’applicazione del principio secondo il quale un creditore non può essere svantaggiato	6	Non applicabile
Contributi ex ante	63	711
Contributi amministrativi	0	Non applicabile
TOTALE	166	1 630

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati dell’SRB e della Commissione alla data della firma dei conti; la tabella non comprende i casi in cui si richiede unicamente l’accesso a documenti o quelli connessi alla protezione dei dati personali o alle risorse umane che non attengono ai compiti dell’SRB ai sensi del regolamento SRM.

11 Oltre al campione di procedimenti giudiziari, gli elementi probatori di audit presi in considerazione dalla Corte consistevano in informazioni raccolte tramite colloqui, documentazione trasmessa dall’SRB, dalla Commissione e dal Consiglio e attestazioni di giuristi esterni. La Corte ha verificato il nuovo metodo sviluppato dall’SRB per stimare le passività potenziali connesse alle cause relative ai contributi ex ante, nonché il sistema interno posto in essere sempre dall’SRB per monitorare i procedimenti a livello nazionale. Ha inoltre analizzato gli elementi probatori provenienti dalle autorità nazionali di risoluzione (ANR), nonché dati di dominio pubblico. In aggiunta, ha esaminato la documentazione del revisore esterno privato dell’SRB, incaricato di verificare i conti annuali dell’SRB⁸.

⁸ Articolo 104, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione.

Osservazioni

Parte I: passività potenziali dell'SRB

12 Il bilancio dell'SRB si compone di due parti (cfr. *figura 2*). La parte I, che riflette l'ordinario funzionamento dell'SRB, è finanziata tramite contributi amministrativi versati annualmente da tutte le banche. Questi contributi sono utilizzati per l'amministrazione e le operazioni svolte dall'SRB. La parte II è costituita dall'SRF, che è gestito dall'SRB. L'SRF è finanziato dalle banche mediante contributi annuali ex ante, fino al raggiungimento del livello-obiettivo (cfr. *riquadro 3*). In aggiunta, in determinate circostanze, l'SRB può riscuotere contributi straordinari ex post⁹. All'occorrenza, le risorse finanziarie dell'SRF possono essere utilizzate per sostenere una risoluzione tramite strumenti specifici, se vengono soddisfatte determinate condizioni¹⁰.

Figura 2 – Bilancio del Comitato di risoluzione unico



*Entro determinati limiti.

Fonte: Corte dei conti europea, in base al regolamento (UE) n. 806/2014.

⁹ Cfr. articolo 71 del [regolamento SRM](#).

¹⁰ Cfr. articolo 76 del [regolamento SRM](#).

Passività potenziali relative a procedimenti giudiziari che fanno seguito a decisioni di risoluzione e di non risoluzione

13 La prima risoluzione a livello UE ha avuto luogo il 7 giugno 2017 per il BPE. L'SRB ha adottato il programma di risoluzione per il BPE, che la Commissione ha approvato. Da allora, l'SRB ha deciso, nel caso di alcune banche, se queste dovessero essere sottoposte a risoluzione o a una procedura nazionale di insolvenza (cfr. *tabella 2*). Nell'*allegato I* viene riportata una breve sintesi che descrive le modalità di lavoro presso la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), unitamente ai possibili mezzi di ricorso contro le decisioni delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE. Nell'*allegato II* è illustrato il processo decisionale che porta alla risoluzione di una banca o a una procedura nazionale di insolvenza.

Tabella 2 – Decisioni adottate dall'SRB

Data	Banca	Decisione	Motivo
7 giugno 2017	Banco Popular Español S.A.	Risoluzione	Carenza di liquidità e interesse pubblico
23 giugno 2017	Banca Popolare di Vicenza S.p.A.	Procedura nazionale di insolvenza	Carenza di capitali ma assenza di interesse pubblico
	Veneto Banca S.p.A.	Procedura nazionale di insolvenza	Carenza di capitali ma assenza di interesse pubblico
24 febbraio 2018	ABLV Bank, AS	Procedura nazionale di insolvenza	Questioni di antiriciclaggio, ma assenza di interesse pubblico
15 agosto 2019	AS PNB Banka	Procedura nazionale di insolvenza	Carenza di capitali ma assenza di interesse pubblico
1° marzo 2022	Sberbank Europe AG	Procedura nazionale di insolvenza	Carenza di liquidità ma assenza di interesse pubblico
	Sberbank d.d.	Risoluzione	Carenza di liquidità e interesse pubblico
	Sberbank banka d.d.	Risoluzione	Carenza di liquidità e interesse pubblico

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati forniti dall'SRB e dalla BCE.

Ricorsi contro la risoluzione del Banco Popular Español

14 Nel giugno 2017, la BCE ha giudicato il BPE “in dissesto o a rischio di dissesto”. L’SRB ha concluso che non ci si poteva ragionevolmente attendere che una qualsiasi misura alternativa del settore privato permettesse di evitare il dissesto del BPE e che la risoluzione era nell’interesse pubblico. Ciò ha comportato la svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale e la vendita della banca per 1 euro.

15 Dato il numero e la complessità delle cause relative alla risoluzione del BPE e al fatto che i motivi di ricorso erano analoghi, il Tribunale ha scelto sei cause-pilota da trattare in via prioritaria¹¹, mentre tutte le altre cause sono state sospese fino alla definizione delle cause pilota. Il 24 ottobre 2019 il Tribunale ha respinto la prima causa-pilota in quanto irricevibile¹². I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia, che l’ha confermata con sentenza del 4 marzo 2021¹³.

16 Il 1° giugno 2022 il Tribunale si è pronunciato sulle altre cinque cause pilota relative al programma di risoluzione del BPE. In tutte le cinque cause i ricorrenti avevano chiesto l’annullamento della decisione di risoluzione, mentre in uno¹⁴ di essi la parte ricorrente chiedeva anche il risarcimento del danno. Il Tribunale ha respinto i ricorsi (cfr. *riquadro 2*).

Riquadro 2

Il Tribunale ha respinto tutte le cause pilota relative al BPE

Il 1° giugno 2022 il Tribunale ha respinto tutti i motivi di ricorso dedotti dai ricorrenti e l’SRB ha prevalso in tutte le cause.

Il Tribunale ha confermato la legittimità della decisione dell’SRB di procedere alla risoluzione del Banco Popular Español e della decisione della Commissione di approvare tale programma di risoluzione. Il ricorso per il risarcimento del danno è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati a farsi carico delle spese legali sostenute dall’SRB e dalla Commissione.

¹¹ Relazione annuale 2020 dell’SRB, sezione 5.4.1.

¹² Causa T-557/17.

¹³ Causa C-947/19 P.

¹⁴ Causa T-523/17.

Il Tribunale ha constatato che la decisione dell'SRB sul programma di risoluzione non è un atto preparatorio, bensì un atto che produce effetti giuridici vincolanti e che può essere impugnato dinanzi ai giudici dell'UE.

Il Tribunale ha precisato che può essere proposto un ricorso contro un programma di risoluzione adottato dall'SRB senza proporre anche un ricorso avverso la decisione della Commissione che lo approva.

Il Tribunale ha ritenuto limitata la propria disamina dal momento che un programma di risoluzione si basa su valutazioni tecniche ed economiche molto complesse.

Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la valutazione ¹⁵ condotta dal valutatore indipendente non era "equa, prudente e realistica", il Tribunale ha ritenuto che, considerati i vincoli di tempo e le informazioni disponibili, alcune incertezze e approssimazioni siano inerenti a qualsiasi valutazione provvisoria effettuata. Data la situazione di emergenza, la Commissione ha considerato correttamente che l'SRB potesse basarsi su tale valutazione per adottare il programma di risoluzione.

Per quanto riguarda i ricorsi per il risarcimento del danno intentati contro l'SRB e la Commissione, il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti non avessero dimostrato l'illegittimità dell'operato dell'SRB o della Commissione. I ricorrenti non hanno dimostrato che l'SRB o la Commissione abbiano rivelato informazioni riservate e, pertanto, non hanno violato l'obbligo di segreto professionale loro incombente.

17 Le decisioni del Tribunale possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto, entro due mesi e dieci giorni dalla notifica delle stesse. Contro le sentenze del Tribunale relative a quattro cause pilota sono state proposte cinque impugnazioni¹⁶.

18 Per i conti definitivi relativi al 2021, l'SRB non ha indicato alcuna passività potenziale in ragione delle cause pendenti in relazione alla risoluzione del BPE. Sebbene sia difficile prevedere l'esito di tali procedimenti giudiziari a causa della complessità del quadro giuridico applicabile, dell'assenza di precedenti per le questioni sollevate, nonché della scarsa giurisprudenza in merito, la Corte non ha rinvenuto alcun elemento che contraddica la decisione dell'SRB di non indicare alcuna passività potenziale nei conti del 2021.

¹⁵ Articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 806/2014.

¹⁶ Cause C-448/22 P, C-535/22 P, C-539/22 P, C-541/22 P e C-551/22 P.

Ricorsi contro la decisione di non effettuare una valutazione definitiva ex post risoluzione del Banco Popular Español

19 Contro l'SRB sono stati proposti tre ricorsi di annullamento per l'assenza di una valutazione definitiva ex post, che sono stati tutti respinti dal Tribunale in quanto irricevibili¹⁷. Nelle sentenze pronunciate il 21 dicembre 2021, la Corte di giustizia, statuendo sul ricorso avverso due di dette ordinanze¹⁸, ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente concluso che, in ogni caso, una valutazione ex post non avrebbe avuto alcun effetto sulla situazione giuridica della parte ricorrente nelle circostanze delle presenti cause. Ha inoltre constatato che lo strumento della vendita dell'attività d'impresa non rientra nelle situazioni previste all'articolo 20, paragrafo 12, del regolamento SRM in cui può essere versata una compensazione a seguito di una valutazione definitiva ex post.

20 Per i conti definitivi relativi al 2021, l'SRB non ha indicato alcuna passività potenziale connessa alle cause relative alla valutazione definitiva ex post. Alla luce delle sentenze della Corte di giustizia del 21 dicembre 2021 e della sentenza del Tribunale del 1° giugno 2022 (cfr. *riquadro 2*) che riprende le argomentazioni della Corte di giustizia, la Corte dei conti europea non ha rinvenuto alcun elemento probatorio che contraddica la decisione dell'SRB di non indicare alcuna passività potenziale a tale riguardo.

Ricorsi contro la decisione nazionale di esecuzione della risoluzione del Banco Popular Español

21 Il regolamento SRM prevede¹⁹ che, a seguito di una decisione di risoluzione, l'SRB debba, in determinate circostanze, indennizzare le autorità nazionali di risoluzione (ANR) per i danni che esse sono state condannate a risarcire da un tribunale nazionale. Pertanto, è importante che l'SRB sia a conoscenza delle richieste di indennizzo presentate contro le ANR negli Stati membri partecipanti.

¹⁷ Cause T-2/19, T-599/18 e T-512/19.

¹⁸ Cause C-874/19 P e C-934/19 P.

¹⁹ Articolo 87, paragrafo 4, del *regolamento SRM*.

22 A seguito dell’approvazione da parte della Commissione del programma di risoluzione del BPE, l’autorità nazionale di risoluzione spagnola, ossia il Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha emanato una decisione di esecuzione nel giugno 2017²⁰. Contro la decisione del FROB è stata proposta una serie di ricorsi amministrativi, azioni di risarcimento e procedimenti giudiziari. La decisione di esecuzione si basa sul diritto nazionale ed è pertanto soggetta al controllo giurisdizionale nazionale. Il FROB deve trasmettere all’SRB una relazione mensile sull’attuazione del programma di risoluzione e su eventuali ricorsi e istanze connesse²¹.

23 Stando alla sua relazione del giugno 2022, il FROB aveva ricevuto 118 ricorsi amministrativi contro la suddetta decisione di esecuzione e li aveva tutti respinti o dichiarati irricevibili. Aveva altresì ricevuto 1 073 richieste di avvio di una procedura amministrativa sulla responsabilità extracontrattuale dello Stato ai sensi del diritto nazionale spagnolo. Di queste, aveva respinto 414 richieste di risarcimento. I ricorrenti avevano intentato contro il FROB 260 cause giudiziarie, che però sono state tutte sospese dalla sezione amministrativa della Corte suprema spagnola.

24 La Corte osserva che i procedimenti nazionali dipendono in ampia misura dalla validità del programma di risoluzione e della decisione di approvazione della Commissione. La Corte ha constatato che il FROB ha fornito all’SRB informazioni periodiche sui procedimenti nazionali. In caso di esito favorevole ai ricorrenti dei 260 procedimenti giudiziari pendenti dinanzi ai giudici nazionali, che comporti un risarcimento a carico del FROB, l’SRB potrebbe esser chiamato a risarcire a sua volta in tutto o in parte i corrispondenti importi²². L’SRB non aveva chiesto al FROB un’attestazione in cui venisse valutata la probabilità di un impiego di risorse prima di finalizzare i conti annuali per il 2021. Su invito della Corte, l’SRB ha chiesto e ottenuto detta attestazione. L’SRB ha descritto la natura delle passività potenziali connesse alla vertenza in causa, ma ritiene di non essere in grado di quantificarne l’effetto finanziario. La Corte dei conti europea non ha rinvenuto alcun elemento probatorio che contraddica la decisione dell’SRB di non indicare alcuna passività potenziale a tale riguardo.

²⁰ Decisione adottata dal comitato direttivo del FROB il 7 giugno 2017 concernente il Banco Popular Español S.A.

²¹ Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del [regolamento SRM](#).

²² Articolo 87, paragrafo 4, del [regolamento SRM](#).

Ricorsi contro le decisioni di non procedere a risoluzione

25 Nel maggio 2018 sono state intentate due cause dinanzi al Tribunale contro la decisione dell'SRB di non adottare azioni di risoluzione in relazione alla ABLV Bank AS e alla sua controllata ABLV Bank Luxembourg. Ai fini dei conti annuali 2021, l'SRB mantiene la propria posizione secondo cui non vi è alcun rischio di impiego di risorse economiche²³ in relazione a queste due cause; pertanto, non ha indicato alcuna passività potenziale²⁴. In effetti, entro il 6 luglio 2022 il Tribunale aveva respinto entrambe le cause, concludendo²⁵ però, in linea con la giurisprudenza precedente, che la decisione di non adottare strumenti di risoluzione nei confronti di un ente creditizio è un atto impugnabile. Il Tribunale ha ritenuto che l'SRB, alla luce del potere discrezionale di cui dispone, non avesse commesso un errore di valutazione manifesto nel constatare che il ricorrente fosse in dissesto o a rischio di dissesto. Inoltre, ha concluso che l'SRB aveva facoltà di basarsi sulla valutazione della BCE sullo stato di “dissesto o a rischio di dissesto” per verificare che non vi fosse alcuna prospettiva ragionevole che altre misure alternative potessero impedirne il fallimento entro un termine ragionevole. L'ABLV Bank AS è stata condannata a farsi carico delle spese legali dell'SRB.

26 Inoltre, nell'agosto 2019 l'SRB ha concluso che la risoluzione della AS PNB Banka non era necessaria nel pubblico interesse, dopo che la BCE l'ha dichiarata “in dissesto o a rischio di dissesto”. La decisione di non adottare un programma di risoluzione è stata oggetto di un ricorso proposto dalla banca e da alcuni suoi azionisti dinanzi al Tribunale. Nel maggio 2022, quest'ultimo ha deciso di sospendere il procedimento in attesa delle decisioni definitive nelle cause connesse²⁶. L'SRB continua a valutare remota la probabilità di un impiego di risorse economiche e, pertanto, non ha indicato alcuna passività potenziale nei conti del 2021²⁷. La Corte non ha riscontrato alcun elemento probatorio che contraddica la valutazione operata dall'SRB.

²³ *Final annual accounts of the Single Resolution Board – Financial Year 2021*, pag. 41.

²⁴ *Final annual accounts of the Single Resolution Board – Financial Year 2021*, pag. 41.

²⁵ Ordinanza del Tribunale del 14 maggio 2020 nella causa T-282/18 Ernests Bernis e altri contro il Comitato di risoluzione unico e sentenza del 6 luglio 2022 nella causa T-280/18 ABLV Bank AS contro Comitato di risoluzione unico.

²⁶ T-275/19 PNB Banka contro BCE, T-301/19 PBN Banka contro BCE e T-330/19 PNB Banka contro BCE.

²⁷ *Final annual accounts of the Single Resolution Board – Financial Year 2021*, pag. 41.

27 A seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, l’UE e gli USA hanno imposto sanzioni ad alcune banche russe. La Sberbank d.d. in Croazia e la Sberbank banka d.d. in Slovenia sono state considerate “in dissesto o a rischio di dissesto” a causa del deterioramento della loro situazione di liquidità²⁸. L’SRB ha pertanto deciso di adottare programmi di risoluzione nei confronti delle suddette banche. Nel quadro del rispettivo programma di risoluzione, l’SRB ha deciso di trasferire tutte le azioni emesse dalla Sberbank d.d. e dalla Sberbank banka d.d. rispettivamente alla Hrvatska Poštanska Banka d.d. e alla Nova Ijubljanska banka d.d.; l’SRB ha inoltre deciso di non adottare un programma di risoluzione nei confronti della Sberbank Europe AG. Alla firma dei conti definitivi dell’SRB per il 2021 non erano stati avviati procedimenti giudiziari contro tale risoluzione. Di conseguenza, l’SRB non ha indicato alcuna passività potenziale o accantonamenti²⁹. Tuttavia, dopo la chiusura dei conti, la Sberbank Europe e la Sberbank russa hanno intentato varie cause avverso l’SRB, la Commissione e il Consiglio³⁰. Questi procedimenti, pertanto, saranno presi in considerazione solo per i conti relativi al 2022.

Passività potenziali relative al principio secondo il quale nessun creditore può essere svantaggiato

28 Al fine di salvaguardare i diritti di proprietà fondamentali, il regolamento SRM prevede che nessun creditore possa essere svantaggiato nell’ambito della procedura di risoluzione rispetto a quanto non lo sarebbe stato nell’ambito della procedura ordinaria di insolvenza. Sulla base del principio secondo il quale nessun creditore può essere svantaggiato, tutti i creditori che avrebbero ricevuto un trattamento migliore in una procedura ordinaria di insolvenza devono essere risarciti dal Fondo di risoluzione unico. Al fine di valutare il trattamento di azionisti e creditori, deve essere operata una valutazione della differenza di trattamento. Nel 2021 non vi sono stati nuovi sviluppi in relazione alle sei cause pendenti relative al principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato (cfr. [relazione della Corte per il 2020](#)).

²⁸ [Constatazione della BCE sullo stato di dissesto o rischio di dissesto](#), 28 febbraio 2022.

²⁹ [Final annual accounts of the Single Resolution Board – Financial Year 2021](#), pag. 47.

³⁰ Cause T-450/22, T-523/22, T-524/22, T-525/22, T-526/22, T-527/22, T-571/22, T-572/22.


Passività potenziali connesse ai contributi delle banche al Fondo di risoluzione unico

29 Le banche dell'unione bancaria hanno l'obbligo giuridico di contribuire al Fondo di risoluzione unico (cfr. *riquadro 3* e *allegato III*) in funzione del proprio profilo di rischio individuale calcolato con un metodo stabilito nel *regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione* e del livello obiettivo calcolato dall'SRB.

Riquadro 3

Il Fondo di risoluzione unico (SRF)

Il livello-obiettivo dell'SRF è pari ad almeno l'1 % dell'importo totale dei depositi protetti nell'unione bancaria entro la fine del 2023. Considerata la crescita annua attuale dei depositi protetti, ciò equivale a un ammontare di circa 80 miliardi di euro. I contributi annuali notificati nel 2022 a 2 896 banche ammontavano a 13,67 miliardi di euro. Se si considerano anche i contributi ex ante del ciclo 2022, le risorse finanziarie a disposizione del fondo saranno di circa 66 miliardi di euro.



Nota: La differenza viene aggiustata in ogni esercizio fino al 2023.


Il 27 gennaio e l'8 febbraio del 2021, gli Stati membri del meccanismo europeo di stabilità (MES) hanno firmato l'accordo che modifica il trattato MES. Le modifiche includono un meccanismo di sostegno all'SRF che, stando al progetto di decisione del consiglio dei governatori, fornirebbe una linea di credito fino a un massimale nominale di 68 miliardi di euro³¹. Il [trattato riformato](#) entrerà in vigore una volta ratificato dai parlamenti di tutti i 19 paesi firmatari³².

Fonte: SRB, meccanismo europeo di stabilità.

Passività potenziali derivanti da cause relative ai contributi ex ante intentate a livello dell'UE

30 Al momento della firma dei conti annuali dell'SRB per il 2021, erano ancora pendenti 63 procedimenti relativi ai contributi ex ante (contro 44 nel 2020) proposti contro l'SRB dinanzi al Tribunale (62) e alla Corte di giustizia (1). Non era stato presentato alcun ricorso contro decisioni relative a contributi ex ante dell'SRB per il 2022. Dopo la firma dei conti, sono stati presentati 24 ricorsi avverso i contributi ex ante per il 2022³³ (cfr. [figura 3](#)). Questi procedimenti, pertanto, saranno presi in considerazione solo per i conti relativi al 2022.

Figura 3 – Disaggregazione delle cause relative a contributi ex ante pendenti dinanzi ai giudici dell'UE a settembre 2022



Fonte: SRB.


³¹ Meccanismo europeo di stabilità.

³² Accordo che modifica il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

³³ La causa [T-347/21](#), proposta il 21 giugno 2021, ha costituito il primo ricorso depositato avverso una decisione dell'SRB in merito ai contributi ex ante per il 2021.

31 Nei propri conti definitivi per il 2021, l'SRB ha indicato passività potenziali relative a contributi ex ante per 5,5 milioni di euro (5 561 milioni di euro nel 2020) in riferimento a otto (41 nel 2020) cause pendenti presso il Tribunale³⁴ (cfr. [figura 4](#)) in quanto l'SRB ha ritenuto che il rischio di impiego di risorse economiche a seguito di tali procedimenti fosse possibile. Ha inoltre indicato 2,55 milioni di euro in relazione a 51 cause corrispondenti alle spese legali dei ricorrenti che, per decisione della CGUE, potrebbero essere a carico dell'SRB.

Figura 4 – Evoluzione storica dell'importo delle passività potenziali nei conti dell'SRB in relazione ai contributi ex ante a favore dell'SRF



Fonte: conti dell'SRB; 2021: 5 509 446,47 euro per passività potenziali relative a procedimenti giudiziari sui contributi ex ante a livello dell'UE e 2 550 000,00 euro per spese legali riguardanti le cause pendenti.

32 La marcata differenza di importo delle passività potenziali segnalate è attribuibile principalmente a due fattori. Il primo è l'annullamento, da parte della Corte di giustizia, della decisione sui contributi ex ante per il 2017 e il chiarimento che ne è scaturito sulla validità del regime giuridico relativo ai contributi ex ante (cfr. [paragrafo 42](#) e [riquadro 5](#)). Ciò ha ridotto in misura considerevole il rischio finanziario di un esborso a carico dell'SRF. L'SRB ha comunque indicato passività

³⁴ [Final annual accounts of the Single Resolution Board – Financial Year 2021](#), pagg. 39-40.

potenziali per le spese legali connesse a vizi procedurali. Il secondo fattore è il nuovo metodo adottato dall'SRB, sulla base della raccomandazione formulata in passato dalla Corte³⁵, per calcolare le passività potenziali (cfr. paragrafo 35) per le cause in relazione alle quali un impiego di risorse economiche dell'SRF è considerato possibile e può essere quantificato in modo attendibile.

33 Nei conti relativi al 2020, l'SRB aveva indicato come passività potenziali il valore totale dei contributi ex ante nei casi contestati, a causa di incertezze sull'approccio adottato dalla Corte di giustizia circa la validità del quadro giuridico a seguito della sentenza del Tribunale nel 2020³⁶. Nei conti relativi al 2021, impiegando un nuovo metodo, l'SRB ha indicato la differenza stimata tra gli importi percepiti e l'eventuale ricalcolo dell'importo di contributi ex ante per il 2021 per i procedimenti giudiziari in cui è stato giudicato possibile il rischio di un impiego di risorse economiche.

34 Per i cicli dei contributi ex ante per il 2016, 2017, 2018, 2019 o 2020 l'SRB non ha indicato passività potenziali oltre alle spese legali, in quanto ha considerato remoto il rischio di impiego di risorse economiche dell'SRF. Il trattamento di queste cause è stato ripreso dopo le sentenze della Corte di giustizia in tre cause relative al ciclo di contribuzione del 2017³⁷.

Metodo utilizzato dall'SRB per calcolare la differenza tra la decisione originaria sui contributi ex ante e quella eventualmente riveduta per le cause relative ai contributi ex ante per il 2021

35 Su raccomandazione della Corte³⁸, l'SRB ha sviluppato un nuovo metodo di calcolo per stimare la differenza di contribuzione tra la decisione originaria sui contributi ex ante e quella eventualmente riveduta sulla base di un ricalcolo che tenga conto degli indicatori di rischio e del processo di aggiustamento per il rischio oggetto di ricorso (cfr. [figura 5](#) e [figura 6](#)). Tuttavia, il nuovo metodo è stato usato solo per i procedimenti relativi ai contributi ex ante per il 2021 in cui il rischio è stato valutato come possibile, a seconda del tipo di motivi dedotti nei rispettivi ricorsi. Per le altre cause pendenti, relative a decisioni sui contributi ex ante del periodo 2016-2020, l'SRB

³⁵ [Relazione annuale del 2020 sulle passività potenziali](#), raccomandazione 1, pag. 45.

³⁶ Sentenza del 15 luglio 2021 nelle cause [C-584/20 P](#), Commissione europea contro Landesbank Baden-Württemberg, e [C-621/20 P](#), SRB contro Landesbank Baden-Württemberg.


³⁷ Cause riunite [C-584/20 P](#) e [C-621/20 P](#), nonché cause [C-663/20 P](#) e [C-664/20 P](#).

³⁸ [Relazione annuale del 2020 sulle passività potenziali](#), raccomandazione 1, pag. 45.

ha ritenuto che il rischio fosse remoto. Pertanto, non ha applicato il nuovo metodo e non ha calcolato alcuna passività potenziale.


Figura 5 – Calcolo dei contributi ex ante: determinazione del profilo di rischio degli enti

- Elementi dell'adeguamento per il rischio contestati dalle banche, in relazione al ciclo dei contributi ex ante del 2021
- Ponderazione per il rischio ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/63, articolo 7 (categoria di rischio % x indicatore di rischio %)
- Ponderazione per il rischio effettivamente applicata dall'SRB nei contributi ex ante del 2021 (categoria di rischio % x indicatore di rischio riscalato – articolo 20, paragrafo 1)



Fonte: regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, tabella del considerando 136 della decisione SRB/ES/2021/22 e procedimenti giudiziari connessi al ciclo dei contributi ex ante per il 2021.

Figura 6 – Le fasi di calcolo dei fattori di adeguamento per il rischio



Fonte: regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione e procedimenti giudiziari connessi al ciclo dei contributi ex ante per il 2021.

36 Alcuni dei ricorrenti sostengono che, poiché sono membri di sistemi di tutela istituzionali (IPS), dovrebbe essere loro assicurata pari protezione, a prescindere dalle dimensioni, dall'attività di impresa o dal profilo di rischio. Affermano inoltre che quadro normativo è illegittimo, in quanto consente all'SRB, in violazione dei principi generali del diritto dell'Unione, di stabilire indicatori IPS diversi e di applicare al fattore IPS moltiplicatori di adeguamento per il rischio in misura sproporzionata. Tenuto conto della novità e della complessità delle questioni sollevate, l'SRB ha valutato possibile il rischio di un esito negativo del procedimento, con un conseguente impiego di risorse economiche, e ha calcolato le passività potenziali per le cause di cui trattasi.

37 Vi sono anche casi in cui, stando ai ricorrenti, l'SRB avrebbe violato il [regolamento delegato \(UE\) 2015/63 della Commissione](#) nel considerare la posizione dell'esposizione complessiva ai derivati nell'ambito dell'indicatore di rischio “attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione” e nell'applicare il moltiplicatore di adeguamento per il rischio. L'SRB ha valutato possibile il rischio di un impiego di risorse economiche e ha calcolato una correlata passività potenziale.

38 In altre cause viene contestata l'interpretazione del regolamento delegato (UE) 2015/63 da parte dell'SRB, in quanto non ha tenuto conto nel proprio calcolo di taluni indicatori di rischio, in particolare dei “fondi propri e [delle] passività ammissibili detenuti [...] in eccesso rispetto al requisito minimo in materia”, del “coefficiente netto di finanziamento stabile” e dei sottoindicatori “complessità” e “possibilità di risoluzione” (cfr. [figura 5](#), [figura 4](#) e [glossario](#)). In effetti, l'SRB non ha preso in considerazione questi indicatori di rischio nel proprio calcolo, adducendo come motivo la mancanza di dati comparabili per tutte le banche e la necessità della parità di trattamento. Ad esempio, l'SRB non ha potuto calcolare per tutte le banche i fondi propri e le passività ammissibili detenuti in eccesso rispetto ai requisiti minimi, in quanto l'SRB stesso e le ANR nell'ambito del rispettivo mandato non hanno ancora fissato per tutti gli enti valori-objettivo vincolanti per tali requisiti. La Corte ha sollevato questo problema in precedenti relazioni³⁹. L'SRB, pur avendo valutato possibile il rischio complessivo di un impiego di risorse economiche per alcune di queste cause, non ha indicato passività potenziali in relazione a questi specifici motivi di merito, poiché non erano disponibili dati pertinenti (cfr. [riquadro 4](#)). In aggiunta, nei conti non ha specificato il motivo per cui non ha indicato passività potenziali al riguardo.

³⁹ [Relazione speciale 23/2017](#), raccomandazione 2, lettera a), e [relazione speciale 01/2021](#), paragrafo 73.

Riquadro 4

Indicatori di rischio contestati dalle banche, per i quali l'SRB non ha calcolato l'esposizione finanziaria

La **segnalazione ordinaria del “coefficiente netto di finanziamento stabile”** è un requisito prudenziale sostanziale divenuto applicabile nel giugno 2021⁴⁰. Il **regolamento (UE) 2019/876** ha introdotto un requisito di vigilanza costituito da un coefficiente netto di finanziamento stabile pari al 100 %, applicabile a decorrere dal 28 giugno 2021⁴¹. Fino a tale data, non era stata stabilita alcuna norma armonizzata e vincolante su un coefficiente netto di finanziamento stabile. Pertanto, l'SRB ha deciso di non usarlo per il ciclo dei contributi ex ante del 2021. L'SRB applicherà l'indicatore del coefficiente netto di finanziamento stabile a partire dal ciclo dei contributi ex ante del 2023.

Per tutte le cause in cui figurano motivi addotti in relazione all'indicatore **“passività detenute in eccesso rispetto ai requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili”**, non è stato possibile per l'SRB calcolare le differenze di contributi tra le decisioni originarie in materia di contributi ex ante e le eventuali versioni rivedute. L'SRB, pertanto, non ha quantificato passività potenziali per queste cause in relazione ai motivi citati.

L'SRB ha dichiarato che l'applicazione dell'indicatore di rischio “fondi propri e passività potenziali detenuti [...] in eccesso rispetto al requisito minimo in materia” solo per gli enti per i quali sono già stati stabiliti valori-objettivo per i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili violerebbe il principio della parità di trattamento.

Analogamente, per i sottoindicatori **“complessità”** e **“possibilità di risoluzione”**, non sono disponibili dati in forma armonizzata per tutti gli enti degli Stati membri partecipanti per l'esercizio di riferimento 2019 (ciclo dei contributi ex ante 2021). Di conseguenza, l'SRB ha giudicato di non poter applicare tali sottoindicatori per il ciclo dei contributi ex ante 2021.

39 Considerando l'elevato grado di incertezza e la complessità del quadro normativo, la Corte conclude che l'applicazione del nuovo metodo per stimare le passività potenziali per le cause relative ai contributi ex ante ha reso più accurato l'importo dichiarato.

⁴⁰ EBA/ITS/2020/05, *Final Draft implementing technical standards on supervisory reporting requirements for institutions under Regulation (EU) No 575/2013*.

⁴¹ Considerando 45-48, articolo 2, paragrafo 4, e articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/876.

Sviluppi nelle cause relative alle decisioni dell'SRB in merito ai contributi ex ante per il 2016

40 Nel settembre 2019 la NRW Bank ha impugnato⁴² la sentenza del Tribunale del giugno 2019 nella causa [T-466/16](#) che aveva respinto il ricorso in quanto irricevibile. Nell'ottobre 2021 la Corte di giustizia ha annullato la sentenza e rinviato la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito. L'SRB ha valutato come remoto il rischio per questa causa e non ha indicato alcuna passività potenziale. La Corte non ha riscontrato alcun elemento probatorio che contraddica la valutazione operata dall'SRB.

Sviluppi nelle cause relative alle decisioni dell'SRB in merito ai contributi ex ante rivisti per il 2016

41 Il 28 novembre 2019 il Tribunale ha annullato per motivi procedurali le decisioni dell'SRB in merito ai contributi ex ante per il 2016 per tre banche⁴³. Poiché il calcolo è rimasto valido, l'SRB ha adottato una nuova decisione relativa ai contributi ex ante contestati per il 2016 seguendo un approccio procedurale riveduto. In maggio, giugno e agosto 2020 le tre banche hanno presentato al Tribunale ricorsi di annullamento per la nuova decisione dell'SRB sui contributi ex ante per il 2016. Il Tribunale ha ripreso il procedimento nelle tre cause⁴⁴ dopo che la Corte di giustizia si è pronunciata in merito a tre cause pendenti relative ai contributi ex ante⁴⁵ per il 2017. L'SRB ha valutato come remoto il rischio per queste cause e non ha indicato alcuna passività potenziale. La Corte non ha riscontrato alcun elemento probatorio che contraddica la valutazione operata dall'SRB.

⁴² Causa [C-662/19 P](#).

⁴³ Causa [T-365/16](#), cause riunite [T-377/16](#), [T-645/16](#) e [T-809/16](#), nonché causa [T-323/16](#).

⁴⁴ Cause [T-336/20](#), [T-339/20](#) e [T-499/20](#).

⁴⁵ Cause riunite [C-584/20 P](#) e [C-621/20 P](#), nonché cause [C-663/20 P](#) e [C-664/20 P](#).

Sviluppi nelle cause relative a decisioni sui contributi ex ante per il 2017

42 Il 15 luglio 2021 la Grande Sezione della Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale per una causa⁴⁶. Ha annullato la decisione dell'SRB in materia di contributi ex ante a causa di un'insufficiente motivazione e ha confermato la validità delle disposizioni contestate del [regolamento delegato \(UE\) 2015/63 della Commissione](#)⁴⁷. A seguito di tale sentenza, il 15 dicembre 2021 l'SRB ha adottato una nuova decisione in merito ai contributi ex ante. Il 15 marzo 2022 la banca ha chiesto l'annullamento di questa nuova decisione⁴⁸. L'SRB ha impugnato anche le altre due sentenze del Tribunale del 23 settembre 2020 e la Corte di giustizia ha statuito in merito il 3 marzo 2022⁴⁹ (cfr. [riquadro 5](#)).

⁴⁶ Sentenza del 23 settembre 2020, causa [T-411/17](#), Landesbank Baden-Württemberg contro SRB.

⁴⁷ Cause riunite [C-584/20 P](#), Commissione europea contro Landesbank Baden-Württemberg, e [C-621/20 P](#), SRB contro Landesbank Baden-Württemberg.

⁴⁸ Causa [T-142/22](#), Landesbank Baden-Württemberg contro SRB.

⁴⁹ Cause [C-663/20 P](#), SRB contro Hypo Vorarlberg Bank, e [C-664/20 P](#), SRB contro Portigon e Commissione.

Riquadro 5

Implicazioni generali della sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2022 sulla decisione dell'SRB in materia dei contributi ex ante per il 2017

La Corte di giustizia ha annullato la decisione dell'SRB relativa ai contributi ex ante per il 2017 con riferimento a due banche⁵⁰, sulla scorta della linea da essa stessa adottata nella precedente sentenza del 15 luglio 2021. In particolare, la Corte di giustizia ha statuito che:

- 1) La decisione dell'SRB sui contributi ex ante per il 2017 con il relativo allegato era stata debitamente autenticata.
- 2) La decisione dell'SRB sui contributi ex ante per il 2017 era insufficientemente motivata, ma l'obbligo di motivazione deve essere bilanciato con l'obbligo dell'SRB di tutelare i dati riservati delle altre banche. Quanto alla portata dell'obbligo di motivazione in capo all'SRB, si rimanda alla sentenza e alle ordinanze pertinenti della Corte di giustizia⁵¹.

La Corte di giustizia ha mantenuto gli effetti della decisione annullata dell'SRB sui contributi ex ante per il 2017 per quanto riguarda le due banche per un massimo di sei mesi fino all'entrata in vigore di una nuova decisione dell'SRB relativa al ciclo dei contributi ex ante per il 2017.

Sviluppi nelle cause relative ai contributi ex ante per i cicli 2018-2020

43 In una delle cause relative ai cicli di contribuzione per il 2018 depositate presso il Tribunale ([T-758/18](#), ABLV Bank contro SRB), l'SRB aveva ritenuto remoto il rischio di annullamento e non aveva indicato alcuna passività potenziale. Ciò è in linea con la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso nel gennaio 2021, sentenza che è stata poi impugnata dalla banca nel marzo 2021⁵². Nel settembre 2022 la Corte di giustizia ha respinto l'impugnazione.

⁵⁰ Cause [T-414/17](#), Hypo Vorarlberg Bank contro SRB, e [T-420/17](#) Portigon AG contro SRB e Commissione.

⁵¹ Cause riunite [C-584/20 P](#) e [C-621/20 P](#), punto 137, nonché cause [C-663/20 P](#), punto 102, e [C-664/20 P](#), punto 105.

⁵² Causa [C-202/21 P](#), ABLV Bank contro SRB.

44 L'SRB ha tuttavia ritenuto possibile che, in tutte le altre cause relative alle decisioni sui contributi ex ante per i cicli del 2018, 2019 e 2020, queste ultime siano annullate per motivi procedurali a causa della insufficiente motivazione, dal momento che non soddisfacevano pienamente i criteri sanciti al riguardo dalla Corte di giustizia in tre impugnazioni (cfr. paragrafo 42). Per queste cause, l'SRB ritiene che, anche qualora venissero adottate nuovamente le decisioni sui contributi ex ante a seguito di una sentenza, ciò non inciderebbe sul calcolo dei contributi ex ante, nonostante eventuali motivi di merito esistenti, in quanto le nuove decisioni si limiterebbero a correggere la motivazione. In tale scenario, il calcolo dei contributi ex ante potrebbe ancora essere modificato in futuro, ma solo se le banche in questione decidessero di ricorrere e addurre motivi di merito contro le nuove decisioni adottate. Pertanto, per le cause relative al 2018, 2019 e 2020, l'SRB ha valutato remoto il rischio che ne discenda un impiego di risorse economiche a valere sull'SRF, ad eccezione delle spese legali, e non ha applicato il nuovo metodo. A titolo di confronto, l'SRB ha applicato il nuovo metodo alle cause relative al 2021 per le quali il rischio è stato valutato possibile, in quanto ha ritenuto ragionevole ipotizzare che i giudici dell'UE statuiscano sul merito con riferimento al calcolo dei contributi ex ante.

45 In sintesi, la Corte non ha riscontrato elementi che contraddicano le conclusioni cui è giunto l'SRB riguardo alle passività potenziali sulla base delle informazioni disponibili al momento della chiusura dei conti del 2021.

Sviluppi nelle cause relative ai contributi ex ante per il ciclo 2021

46 Sono state presentate 22 istanze di annullamento della decisione sui contributi ex ante per il 2021, tuttora pendenti dinanzi al Tribunale. Per le cause in cui il rischio di un impiego di risorse economiche è stato valutato possibile, l'SRB ha applicato il nuovo metodo e calcolato una passività potenziale (cfr. paragrafi 35-39).

47 La Corte non ha riscontrato alcun elemento che contraddica la valutazione dell'SRB circa la probabilità di un impiego di risorse economiche per le cause relative al 2021.

Cause relative agli impegni di pagamento irrevocabili

48 Vi è un'altra causa⁵³ pendente dinanzi al Tribunale che riguarda l'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del [regolamento di esecuzione \(UE\) 2015/81 del Consiglio](#) nel contesto degli accordi sugli impegni di pagamento irrevocabili conclusi con l'SRB. La ricorrente, che ha cessato di operare come ente creditizio, ritiene che il rifiuto dell'SRB di restituire le somme versate come garanzie finanziarie per gli impegni di pagamento irrevocabili del periodo 2015-2021 costituisce una violazione degli obblighi contrattuali ad esso incombenti. L'SRB reputa remoto il rischio di un impiego di risorse economiche a carico dell'SRF. La Corte non ha riscontrato alcun elemento probatorio che contraddica le conclusioni a cui è giunto l'SRB.

Stima delle passività potenziali per le spese legali sostenute dalla controparte

49 Nei conti definitivi per il 2021, l'SRB ha indicato per la prima volta passività potenziali distinte in relazione al pagamento delle spese sostenute dalla controparte per la rappresentanza legale per le cause nelle quali considera possibile un esito favorevole al ricorrente (senza che ciò comporti necessariamente un esborso a carico dell'SRF). L'SRB ha stimato a 2,55 milioni di euro le spese legali complessive per tutte le cause pendenti di questo genere. L'SRB ha basato la propria stima sulla più recente sentenza in una causa di natura analoga⁵⁴. L'analisi dell'SRB, tuttavia, non ha tenuto debitamente conto delle differenze tra le cause in questione in termini di complessità e durata, entrambi fattori che incidono sulle spese legali sostenute.

50 Per cinque cause, per le quali l'SRB ha valutato probabile l'impiego di risorse economiche, ha rilevato un importo di 242 750 euro di accantonamenti per le spese riconducibili alla rappresentanza legale della controparte. In questo contesto, la Corte osserva che l'SRB ha coperto direttamente le spese legali per una causa conclusa nel gennaio 2021, senza far ricorso al pertinente accantonamento per la stessa iscritto nei conti del 2020.

⁵³ Causa T-688/21, BNP Paribas Public Sector contro SRB.

⁵⁴ [Final annual accounts of the Single Resolution Board – Financial Year 2021](#), pag. 41.

Passività potenziali derivanti da cause relative ai contributi ex ante intentate a livello nazionale

51 Oltre ai casi sopra indicati, alcune banche in quattro Stati membri (Austria, Italia, Finlandia e Germania) hanno promosso procedimenti amministrativi o giudiziari contro le decisioni relative ai contributi ex ante a loro carico. L'importo contestato di 4 712 milioni di euro (cfr. *tabella 3*) riguarda decisioni sui contributi ex ante pendenti oggetto di un ricorso pendente a livello nazionale (702 ricorsi amministrativi e 9 ricorsi dinanzi al giudice nazionale nei quattro paesi citati). I procedimenti sono stati intentati per la maggior parte in Germania. La Corte osserva che l'importo complessivo contestato è aumentato rispetto al 2020.

52 Nonostante una sentenza del dicembre 2019 in cui la Corte di giustizia ha stabilito che la CGUE ha la competenza esclusiva per valutare la legittimità delle decisioni dell'SRB riguardo ai contributi ex ante a favore dell'SRF⁵⁵, sono stati proposti nuovi procedimenti a livello nazionale. L'SRB considera remoto il rischio di un impiego di risorse economiche per effetto delle cause relative a contributi ex ante a livello nazionale. Di conseguenza, l'SRB non ha indicato alcuna passività potenziale in relazione a tali ricorsi⁵⁶.

⁵⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 3 dicembre 2019 nella causa C-414/18.

⁵⁶ *Final annual accounts of the Single Resolution Board – Financial Year 2021*, pag. 40.

Tabella 3 – Evoluzione degli importi contestati a livello nazionale relativamente a contributi ex ante per l'SRF

Contributo relativo all'esercizio	Numero di procedimenti 2022	Importi contestati 2022 (<i>in milioni di euro</i>)	Numero di procedimenti 2021	Importi contestati 2021 (<i>in milioni di euro</i>)
2022	3	232	n.d.	n.d.
2021	57	1 402	28	632
2020	30	679	30	679
2019	135	646	136	662
2018	113	566	113	566
2017	131	559	132	578
2016	238	544	239	545
2015	4	84	4	84
Totale	711	4 712	682	3 746

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati dell'SRB; tutti gli importi indicati sono quelli risultanti al maggio del rispettivo esercizio; gli importi sono arrotondati al milione più vicino.

53 Sebbene l'SRB non abbia indicato i procedimenti nazionali e gli importi contestati nei propri conti del 2021, ha continuato a monitorare i procedimenti intentati a livello nazionale riguardo alle decisioni dell'SRB sui contributi ex ante. Inoltre, in linea con la precedente [raccomandazione](#)⁵⁷ della Corte, l'SRB ha chiesto e ottenuto dalle ANR attestazioni scritte per conto del proprio revisore contabile esterno privato.

54 Il livello delle informazioni fornite dalle ANR varia in misura significativa.

Nell'ambito della propria attestazione scritta, una ANR ha dichiarato di non essere in grado, per tutte le vertenze ad eccezione di quelle relative al 2016 per cui la probabilità è stata giudicata remota, di valutare la probabilità di annullamento delle decisioni sui contributi ex ante oggetto di procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali. Un'altra ANR ha dichiarato che non è possibile valutare i procedimenti connessi. Infine, una terza ANR ha valutato come remoto il rischio connesso ai procedimenti nazionali.

⁵⁷ Relazione annuale del 2020 sulle passività potenziali, raccomandazione 2, pag. 46.

Passività potenziali relative ai contributi amministrativi

55 I ricorsi contro avvisi di pagamento del contributo amministrativo possono essere presentati alla commissione per i ricorsi dell'SRB entro sei settimane dalla data di emissione dell'avviso⁵⁸. Le decisioni di detta commissione possono essere contestate dinanzi al Tribunale. Nel 2021 le banche non hanno presentato alcun ricorso contro avvisi di pagamento del contributo amministrativo. Di conseguenza, l'SRB non ha indicato alcuna passività potenziale per i contributi amministrativi.

Informazioni supplementari

56 L'SRB ha dimostrato di aver posto in essere adeguati controlli interni, assicurando così una visione d'insieme delle vertenze aperte a tale riguardo dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell'UE. Tuttavia, data la natura dei procedimenti a livello nazionale, l'SRB dipende in ampia misura dalla cooperazione delle ANR coinvolte. La Corte ha constatato che il servizio giuridico dell'SRB ha effettuato una valutazione interna dei rischi con una motivazione alla base in ciascuna categoria di contenzioso, che ha trasmesso al contabile. Gli sviluppi sono regolarmente comunicati al direttivo dell'SRB.

Parte II: passività potenziali della Commissione

57 Nei conti chiusi al 31 dicembre 2021, la Commissione non ha indicato alcuna passività potenziale derivante dall'espletamento dei compiti ad essa attribuiti dal regolamento SRM.

58 A giugno 2022 erano pendenti dinanzi al Tribunale 26 procedimenti giudiziari intentati contro la Commissione, a seguito dell'approvazione da parte di quest'ultima del programma di risoluzione del BPE⁵⁹. In altre quattro cause in cui la Commissione era convenuta, il 1° giugno 2022 il Tribunale ha emesso sentenze respingendo i ricorsi nella loro interezza (cfr. *riquadro 2*). Pertanto, non si è verificato alcun impiego di risorse economiche per le suddette cause.

⁵⁸ Articolo 85, paragrafo 3, del [regolamento SRM](#).

⁵⁹ Approvazione del programma di risoluzione concernente il Banco Popular Español S.A. (BPE).

59 La Commissione è inoltre convenuta in due cause relative ai contributi ex ante e interveniente in altri fascicoli concernenti i contributi ex ante. Tuttavia, poiché la Commissione non partecipa al processo decisionale sui contributi ex ante, non ha indicato nei conti alcuna passività potenziale.

60 La Corte non ha riscontrato alcun elemento probatorio che contraddica la valutazione della Commissione sul contenzioso in corso relativamente ai compiti assolti da quest'ultima in relazione all'SRM.

Parte III: passività potenziali del Consiglio

61 Il Consiglio ha confermato che, al 31 dicembre 2021, non vi era alcuna passività potenziale derivante dallo svolgimento dei compiti attribuitigli dal regolamento SRM.

62 Fino a giugno 2022 il Consiglio non era coinvolto in nessuna decisione di risoluzione.

Conclusioni e raccomandazioni

63 Per quanto riguarda le cause relative a decisioni di risoluzione e di non risoluzione a livello UE, l'SRB e la Commissione hanno valutato come remoto il rischio di un impiego di risorse economiche e, pertanto, non hanno indicato alcuna passività potenziale (cfr. paragrafi [18](#), [20](#), [25](#), [26](#) e [57](#)).

64 Nei conti del 2021, l'SRB ha indicato 5,5 milioni di euro di passività potenziali in grado di comportare per l'SRF un esborso in relazione a cause pendenti relative alle decisioni sui contributi ex ante adottate nel 2021. L'SRB ha inoltre esposto una passività potenziale di 2,55 milioni di euro per spese di rappresentanza legale della parte avversa in riferimento alla maggior parte delle cause pendenti relative alle decisioni sui contributi ex ante per gli esercizi 2016-2021 (cfr. paragrafo [31](#) e [figura 4](#)). L'analisi dell'SRB non ha tenuto debitamente conto delle differenze tra le cause in questione in termini di complessità e durata del procedimento, entrambi fattori che incidono sulle spese legali accumulate (cfr. paragrafo [49](#)).

65 L'SRB ha applicato alle cause del 2021 per le quali ha valutato possibile il rischio di un impiego di risorse economiche a carico dell'SRF un metodo per calcolare la differenza stimata tra l'importo stabilito dalla decisione originaria sui contributi ex ante e il potenziale ricalcolo. Questa riflette meglio il rischio finanziario effettivo rappresentato da tali cause. Tuttavia, il metodo ha tenuto conto soltanto delle cause che potevano essere quantificate in modo attendibile dall'SRB. Per quelle il cui rischio è stato valutato possibile, ma per le quali non era in grado di quantificare l'esposizione finanziaria potenziale, l'SRB non ha indicato la natura e il motivo delle incertezze (cfr. paragrafo [38](#)).

66 L'SRB non ha applicato il nuovo metodo alle cause precedenti al 2021, in quanto ha valutato che il rischio di un impiego di risorse economiche fosse remoto. L'SRB ha ritenuto possibile che, in tutte le altre cause relative alle decisioni sui contributi ex ante per i cicli del 2018, 2019 e 2020, queste ultime siano annullate per motivi procedurali a causa della insufficiente motivazione, dal momento che non soddisfano pienamente i criteri sanciti al riguardo dalla Corte di giustizia. Secondo la valutazione dell'SRB, tale annullamento non inciderebbe sul calcolo dell'importo dei contributi ex ante, ma potrebbero avere conseguenze per l'obbligo di rimborso delle spese legali (cfr. paragrafo [44](#)).

67 Analogamente a quanto avvenuto per i conti degli esercizi precedenti, l'SRB non ha indicato passività potenziali relative a procedimenti nazionali contro i contributi ex ante. Questo è in linea con la pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia, in base alla quale il giudice nazionale non è competente a esaminare le decisioni dell'SRB sui contributi ex ante all'SRF (cfr. paragrafo 52).

68 Dalle procedure espletate e dagli elementi probatori acquisiti non è emerso alcun fattore che induca la Corte a ritenere che le passività potenziali dell'SRB, della Commissione e del Consiglio derivanti dallo svolgimento dei rispettivi compiti di risoluzione siano inficate da inesattezze rilevanti, sulla base delle informazioni disponibili alla chiusura dei conti dell'esercizio 2021. La Corte osserva tuttavia che qualsiasi valutazione relativa all'esito dei procedimenti giudiziari relativi alle decisioni di risoluzione o di non risoluzione intentati contro l'SRB e la Commissione risulta notevolmente complicata dal fatto che il quadro giuridico per le risoluzioni è relativamente recente e dà luogo a un contesto giuridico complesso, specifico e privo di precedenti (cfr. paragrafo 18). Rileva inoltre che alcuni procedimenti giudiziari relativi al contributo ex ante all'SRF vertono su aspetti specifici dei calcoli dell'SRB e che il rischio di un impiego di risorse economiche non può essere totalmente escluso (cfr. paragrafi 36 e 37).

69 Per fare in modo che i conti forniscano un'immagine fedele e veritiera, il contabile deve ottenere tutte le informazioni pertinenti. Per stilare i conti dell'SRB per il 2021, il contabile dell'SRB ha ricevuto dal servizio giuridico dell'SRB una valutazione dei rischi per ciascuna categoria di vertenze pendenti, nonché un'analisi dettagliata del nuovo metodo di calcolo delle passività potenziali. Le valutazioni dei rischi includevano anche alcune considerazioni di fondo (cfr. paragrafo 56). Il contabile non ha tuttavia ricevuto dal FROB attestazioni scritte relativa ai procedimenti nazionali relativi alla risoluzione del Banco Popular Español (cfr. paragrafo 24). Ciò è avvenuto dopo la chiusura dei conti definitivi. A seguito della raccomandazione n. 2 della Corte formulata per il 2020, l'SRB ha ottenuto, per conto del proprio revisore contabile esterno privato, un'attestazione scritta dalle pertinenti autorità nazionali di risoluzione sui procedimenti nazionali relativi ai contributi ex ante (cfr. paragrafo 53).

Raccomandazione 1 – Richiesta diretta di un’attestazione scritta relativa ai procedimenti nazionali

Prima di finalizzare i conti annuali, l’SRB dovrebbe chiedere direttamente alle autorità nazionali di risoluzione un’attestazione scritta in cui è valutata la probabilità di un impiego di risorse economiche in ragione dei procedimenti nazionali relativi a procedure di risoluzione o a contributi ex ante all’SRF.

Termine di attuazione: presentazione dei conti dell’SRB per il 2022

Raccomandazione 2 – Ulteriore affinamento del metodo per calcolare l’eventuale indennizzo delle spese legali

Nel quantificare le passività potenziali relative alla liquidazione delle spese per la rappresentanza legale della controparte, l’SRB dovrebbe affinare l’analisi eseguita sulle cause in questione, considerandone la complessità, compresa la potenziale durata del procedimento.

Termine di attuazione: presentazione dei conti dell’SRB per il 2022

Raccomandazione 3 – Indicazione di eventuali rimborsi a carico del Fondo di risoluzione unico

Qualora per una causa relativa ai contributi ex ante l’SRB ritenga possibile un impiego di risorse economiche ma non possa quantificare in modo attendibile la passività potenziale, l’SRB dovrebbe indicare nei conti la natura dell’incertezza e il motivo che ne è all’origine.

Termine di attuazione: presentazione dei conti dell’SRB per il 2022

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Mihails Kozlovs, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo nella riunione dell'8 novembre 2022.

Per la Corte dei conti europea




Tony Murphy
Presidente

Allegati

Allegato I – La Corte di giustizia dell’Unione europea e i mezzi di ricorso proponibili contro le decisioni delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’UE

La CGUE (cfr. [figura 7](#)) si compone di due organi giurisdizionali: la Corte di giustizia e il Tribunale. In seno alla Corte di giustizia, gli avvocati generali esprimono pareri sulle cause e coadiuvano in tal modo la Corte di giustizia nelle sue delibere. Il Tribunale è stato istituito per alleviare l'onere gravante sulla Corte di giustizia; esamina principalmente le cause promosse da privati cittadini e imprese contro atti dell'UE e atti normativi dell'UE che li riguardano direttamente, nonché i ricorsi diretti a ottenere il risarcimento dei danni causati da istituzioni, organi, o organismi dell'UE. Le sentenze del Tribunale possono essere oggetto, entro un termine di due mesi, di un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, ma unicamente per motivi di diritto.


Figura 7 – Composizione della Corte di giustizia dell’Unione europea



Fonte: Corte dei conti europea.

Le persone fisiche e giuridiche che desiderano contestare le decisioni delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE dispongono di diversi mezzi di ricorso (cfr. *figura 8*). Uno di questi è il ricorso di annullamento contro una decisione giuridicamente vincolante avente come destinatario la persona in questione o che riguardi detta persona direttamente e individualmente. Per chiedere l'annullamento di una decisione presa dall'Unione europea o da uno dei suoi organismi, i ricorrenti devono presentare ricorso entro due mesi dalla pubblicazione della relativa decisione⁶⁰.

Figura 8 – Ricorsi giurisdizionali proponibili contro le decisioni delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del TFUE e della giurisprudenza.

Un altro tipo di ricorso è una richiesta di risarcimento danni basata sul fatto che l'UE è tenuta a corrisponderlo in ragione della sua responsabilità extracontrattuale. Tali istanze⁶¹ possono essere presentate solo entro cinque anni. Affinché l'istanza di risarcimento vada a buon fine, i ricorrenti devono dimostrare una violazione sufficientemente grave, commessa dall'istituzione, di una norma giuridica intesa a

⁶⁰ L'articolo 263 del [TFUE](#) stabilisce il termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

⁶¹ Articolo 268 del TFUE, articolo 87, paragrafo 5, del [regolamento SRM](#) e articolo 46 dello [statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea](#).

conferire diritti ai singoli, un danno effettivo subito dal ricorrente e un nesso di causalità diretta tra l'illecito commesso e il danno.

Ciascun procedimento giudiziario inizia con la presentazione di un ricorso da parte del ricorrente, nel quale vengono specificati i motivi e gli argomenti dedotti nonché le conclusioni. Entro due mesi⁶², il convenuto è tenuto a presentare per iscritto un controricorso.

In genere, il ricorrente può poi esercitare il diritto di replica ed il convenuto può presentare una controreplica. Le parti in grado di dimostrare un interesse alla soluzione della controversia possono intervenire nel procedimento depositando una memoria d'intervento a sostegno delle conclusioni di una delle parti. In aggiunta, il giudice dell'UE ha facoltà di rivolgere alle parti domande specifiche alle quali esse sono obbligate a rispondere. Alla fine di tale fase scritta del procedimento, il giudice dell'UE può decidere di tenere un'udienza di discussione pubblica presso la CGUE. I giudici poi deliberano e pronunciano la sentenza in pubblica udienza (cfr. *figura 9*). Le sentenze del Tribunale possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia entro due mesi e dieci giorni dalla notifica della decisione alle parti⁶³. Se non sono impugnate, trascorso questo periodo passano in giudicato.

Figura 9 – Procedimento tipico per le cause presso la CGUE




Fonte: Corte dei conti europea.

⁶² In circostanze eccezionali, tale termine può essere prorogato su domanda motivata del convenuto, come previsto dall'articolo 81 del [regolamento di procedura del Tribunale](#) (GU L 105 del 23.4.2015, pag. 1). Ciò è avvenuto per la maggior parte delle cause riguardanti la risoluzione del BPE.

⁶³ Articolo 56 dello [statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea](#).


Allegato II Procedura e decisione di risoluzione

Figura 10 – Il meccanismo di risoluzione unico (risoluzione delle banche in dissesto)



Fonte: Corte dei conti europea e quadro giuridico applicabile (regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014).

Figura 11 – Processo decisionale che porta a una risoluzione e contenziosi pendenti



* La BCE non rientra nell'estensione del presente audit.


Fonte: Corte dei conti, sulla base del quadro giuridico.

Allegato III – Calcolo dei contributi ex ante e procedura di riscossione

Procedura per la riscossione dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico

Dal 2016 spetta all'SRB calcolare i contributi al Fondo di risoluzione unico⁶⁴, in stretta collaborazione con le ANR. Il contributo per ciascuna banca è calcolato sulla base di un contributo forfettario per le piccole banche di piccole dimensioni (che non costituiscono un rischio) e, per le banche più grandi o che costituiscono un rischio, di un contributo calcolato in proporzione (ed eventualmente corretto per il rischio)⁶⁵ (cfr. [figura 12](#)).

Figura 12 – Metodo di calcolo dei contributi ex ante



Fonte: SRB.


Le informazioni richieste per il calcolo sono fornite all'SRB dalle ANR, che raccolgono dati presso le banche. L'SRB comunica poi la propria decisione a ciascuna ANR. A corredo di questa decisione, vengono trasmessi la motivazione che ne è alla base, un formulario standard che contiene tutte le informazioni per ogni banca nella sfera di competenza dell'ANR in questione (compreso l'importo di contributi ex ante da pagare), i dettagli del calcolo e i dati trasmessi dalla banca (che insieme costituiscono l'“allegato armonizzato”). Sulla base del calcolo operato dall'SRB, le ANR riscuotono i

⁶⁴ Articolo 4 del [regolamento di esecuzione \(UE\) 2015/81 del Consiglio](#).

⁶⁵ Articolo 4, paragrafo 1, del [regolamento delegato \(UE\) 2015/63 della Commissione](#).

contributi e li trasferiscono all'SRB⁶⁶, che è gestito dall'SRB (cfr. *figura 13*). Nel corso di questo processo di calcolo e notifica, deve essere soddisfatta una serie di requisiti procedurali formali.

Figura 13 – Procedura di riscossione dei contributi ex ante e relativi mezzi di ricorso



Fonte: Corte dei conti, sulla base del quadro giuridico.

⁶⁶ [Accordo del Consiglio](#) sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, 14 maggio 2014.

Allegato IV – Seguito dato alle raccomandazioni formulate per gli esercizi precedenti

Anno di formulazione	Raccomandazione	Stato	Dettagli
2021	L'SRB dovrebbe valutare ed elaborare un metodo per calcolare la differenza stimata tra i contributi ex ante indicati nelle decisioni originarie e quelli stabiliti nelle decisioni riviste, ove applicabile.	Completata	L'SRB ha elaborato un metodo per stimare, nei casi contestati, gli importi di cui sarebbe responsabile nei confronti degli enti contributori, qualora ritenga possibile un esito favorevole alla parte ricorrente; in tali casi, è riconosciuta come passività potenziale nei conti del 2021 solo la differenza fra gli importi percepiti e quelli eventualmente stabiliti nelle decisioni rivedute.
2021	L'SRB dovrebbe reintrodurre il processo per monitorare tali procedimenti, chiedendo alle autorità nazionali di risoluzione di fornire ogni anno una attestazione scritta riguardo alle informazioni fornite, nonché una valutazione della probabilità che i procedimenti avverso le decisioni sui contributi ex ante abbiano esito positivo.	Completata	Per i conti del 2021, l'SRB ha chiesto alle autorità nazionali di risoluzione nel gennaio 2022 di fornire al proprio revisore esterno (con copia all'SRB) una valutazione del probabile esito di questi ricorsi amministrativi e procedimenti giudiziari nazionali pendenti in relazione ai contributi ex ante, nonché una stima delle passività che ne potrebbero derivare.

Abbreviazioni e acronimi

Acronimo o abbreviazione	Spiegazione
ANR	Autorità nazionale di risoluzione
BCE	Banca centrale europea
BPE	Banco Popular Español S.A.
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
FROB	<i>Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria</i> (autorità nazionale di risoluzione spagnola)
IPS	Sistema di tutela istituzionale
Regolamento SRM	Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1)
SRB	Comitato di risoluzione unico
SRF	Fondo di risoluzione unico
SRM	Meccanismo di risoluzione unico
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Glossario

Allegato armonizzato: allegato alla decisione del Comitato di risoluzione unico sui contributi annuali da parte degli istituti finanziari al Fondo di risoluzione unico, di cui gli istituti finanziari possono avvalersi per verificare il calcolo dei propri contributi.

Capitale primario di classe 1 (CET 1): capitale di qualità molto elevata di cui gli istituti finanziari devono disporre per un impiego illimitato e immediato a copertura dei rischi o delle perdite non appena si verificano.

Coefficiente netto di finanziamento stabile: norma in materia di liquidità in virtù della quale gli istituti finanziari devono avere un finanziamento stabile sufficiente a coprire la durata delle proprie attività a lungo termine.

Piano di risoluzione: descrizione delle caratteristiche e della strategia di risoluzione di un istituto finanziario, in cui si illustra come si intendono affrontare eventuali impedimenti alla risoluzione e soddisfare i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili.

Programma di risoluzione: decisione in cui sono specificati gli strumenti applicabili per la liquidazione di un'istituzione finanziaria in dissesto.

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili: requisito in virtù del quale gli istituti finanziari devono detenere sufficienti strumenti che consentano loro di coprire perdite e ricapitalizzarsi se si trovano in difficoltà finanziarie e sono sottoposti a risoluzione.

Risoluzione: ordinata liquidazione di un'istituzione finanziaria in dissesto o a rischio di dissesto al fine di assicurare la continuità delle sue funzioni essenziali, preservare la stabilità finanziaria e salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo la necessità di un sostegno finanziario pubblico.

Risposta del Comitato di risoluzione unico

Risposta dell'SRB con riferimento al riquadro 4

L'SRB desidera sottolineare di non avere applicato, a causa dell'indisponibilità di dati armonizzati, il coefficiente netto di finanziamento stabile nell'ambito della categoria di rischio «Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento» in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione.

L'SRB accoglie le raccomandazioni 1, 2 e 3.

Risposta della Commissione

"La Commissione ha preso atto della relazione della Corte dei conti europea."

Risposta del Consiglio

Il Consiglio ha preso atto della relazione della Corte dei conti europea.

Équipe di audit

Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, del [regolamento \(UE\) n. 806/2014](#) che istituisce il meccanismo di risoluzione unico, ogni anno la Corte dei conti europea deve riferire in merito a eventuali passività potenziali derivanti dallo svolgimento da parte del Comitato di risoluzione unico, del Consiglio e della Commissione dei compiti loro attribuiti dal suddetto regolamento.

La presente relazione è stata prodotta dalla Sezione di audit IV della Corte (“Regolamentazione dei mercati ed economia competitiva”), presieduta da Mihails Kozlovs, Membro della Corte. L’audit è stato diretto da Rimantas Šadžius, Membro della Corte, coadiuvato da: Mindaugas Pakstys, capo di Gabinetto; Matthias Blaas, attaché di Gabinetto, Ioanna Metaxopoulou, direttrice; Michal Machowski, primo manager; Leonidas Tsonakas, capoincarico; Carlos Soler Ruiz, Armin Hosp, Nadiya Sultan, Ioannis Sterpis, auditor; Andreea-Maria Feipel-Cosciug, Klotildi Kantza, consulenti giuridiche; Giuliana Lucchese, designer grafica.



Da sinistra a destra: Leonidas Tsonakas, Mindaugas Pakstys, Rimantas Šadžius, Andreea-Maria Feipel-Cosciug, Klotildi Kantza, Matthias Blaas, Carlos Soler Ruiz, Ioannis Sterpis.

DIRITTI D'AUTORE

© Unione europea, 2022

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla [decisione della Corte n. 6-2019](#) sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo dei documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#). Ciò significa che ne è consentito il riutilizzo, a condizione di citare la fonte in maniera appropriata e di indicare le eventuali modifiche. Chiunque riutilizzi materiale della Corte non deve distorcerne il significato o il messaggio originari. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

Nel caso un contenuto specifico permetta di identificare privati cittadini, ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte, o includa lavori di terzi, occorre richiedere una autorizzazione aggiuntiva.

Ove concessa, tale autorizzazione annulla quella generale sopra menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell'uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell'UE, può essere necessario richiedere un'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte.

I siti Internet istituzionali dell'Unione europea, nell'ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d'autore.

Uso del logo della Corte dei conti europea

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

ISBN 978-92-847-8617-6